



Camera di Commercio
Pisa

REGOLAMENTO

della Consulta delle Professioni

della provincia di Pisa

Approvato con delibera del Consiglio camerale
n. 11 del 24 luglio 2012

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:
 - a) “Legge” è la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
 - b) “Camera di Commercio” indica la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di cui alla Legge 580 del 1993 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) “Segretario generale” è il Segretario Generale della Camera di Commercio;
 - d) “Consulta delle professioni” o “Consulta” è l’organismo collegiale costituito presso le Camere di Commercio secondo quanto disposto dall’articolo 10, comma 6, della Legge, dall’articolo 8 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 e dall’articolo 35 dello Statuto camerale.

Art. 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, l’organizzazione e il funzionamento della Consulta di cui all’articolo 35 dello Statuto camerale.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio camerale e può essere modificato anche su proposta della Consulta stessa.

Art. 3

Finalità e compiti della Consulta

1. La Consulta svolge funzioni consultive su iniziativa del Consiglio e della Giunta Camerale.
2. Essa inoltre esprime il rappresentante dei professionisti in seno al Consiglio della Camera di Commercio.
3. Nell’esercizio delle sue funzioni la Consulta è priva di autonomi poteri di spesa.

Art. 4

Composizione della Consulta

1. Fanno parte della Consulta i Presidenti pro tempore degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Pisa .
2. Fanno altresì parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni delle categorie di professioni, a carattere intellettuale, a prevalente indirizzo giuridico-economico, operanti nella circoscrizione da almeno tre anni e che abbiano, almeno 50 iscritti alla data del 31/12 dell’anno precedente a quello di pubblicazione dell’avviso.
3. Ogni categoria di professione può esprimere un solo rappresentante. Ove più associazioni della stessa categoria abbiano proposto la propria candidatura, sarà scelto il rappresentante dell’associazione maggiormente rappresentativa, tenuto conto della consistenza numerica degli iscritti e, a parità, dell’anzianità di operatività nel territorio di riferimento.

4. Per la individuazione dei rappresentanti delle categorie professionali la Giunta Camerale emanerà apposito avviso pubblico sull'albo on-line del sito istituzionale.
5. Le associazioni di cui al comma 2 devono presentare domanda di ammissione¹ alla Consulta entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico sull'albo on-line del sito istituzionale, indicando il proprio rappresentante. La Giunta provvede alla nomina entro i successivi 30 giorni.
6. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per la Camera di Commercio.
7. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

Art. 5

Il Presidente della Consulta

1. La Consulta è convocata per la prima volta dal Presidente della Camera di Commercio, che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta.
2. Per la validità della riunione è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, da tenersi in un giorno successivo, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
3. Il Presidente della Consulta è nominato con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei presenti.
4. La prima seduta e le altre che dovessero precedere quelle di nomina sono presiedute dal Presidente della Camera di Commercio.
5. Il Presidente della Consulta, nell'esercizio dei poteri e delle prerogative attribuitigli dalle norme vigenti:
 - a) predispone l'ordine del giorno dei lavori della Consulta;
 - b) convoca la Consulta;
 - c) dirige i lavori della Consulta;
 - d) garantisce la tutela dei diritti dei partecipanti alla Consulta;
 - e) ha facoltà di sospendere i lavori della Consulta e di sciogliere la riunione quando si verificano turbative che ne rendano impossibile la prosecuzione.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal membro

Domanda di ammissione

1. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, deve contenere dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si attesti la composizione degli organi, lo svolgimento con continuità dell'attività da almeno tre anni dall'avvio delle procedure di rinnovo del Consiglio camerale, il numero degli iscritti in regola con il versamento delle quote associative al 31/12 dell'anno precedente a quello cui si riferisce la domanda.
La domanda deve essere corredata da:
 - copia dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione;
 - copia dall'atto di nomina del legale rappresentante;
 - relazione sull'attività svolta nel territorio provinciale con riferimento all'ultimo triennio (tematiche trattate, strutture organizzative e funzionali attivate, siti web resi operativi, iniziative realizzate, ecc.);
 - ogni informazione utile per attestare ruolo ed importanza della specifica professione rappresentata per l'economia provinciale, sulla sua attinenza con le finalità istituzionali dell'Ente camerale e con gli interessi del sistema imprenditoriale.
2. Sulla domanda di ammissione si esprime la Giunta della Camera di Commercio tenuto conto delle finalità istituzionali dell'Ente, degli interessi del sistema imprenditoriale e del grado di rappresentatività di ciascuna associazione nell'ambito della categoria professionale rappresentata.

più anziano di età tra i presenti.

Art. 6

Designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio di Pisa

1. Ai soli fini della designazione del rappresentante degli ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio di Pisa, di cui al comma 6 dell'art. 10 della Legge n. 580/1993, il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli ordini professionali.
2. Per la validità della riunione è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi in un giorno successivo, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
3. La designazione avviene con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto presenti alla seduta.
4. Il Presidente della Consulta comunica entro 30 giorni dalla richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, lett. e) del D.M. 04/08/2011 n. 156, al Presidente della Giunta regionale il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla Consulta.
5. In assenza di designazione, si applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo della Legge n. 580/1993.

Art. 7

Convocazione delle sedute

1. La Consulta è convocata dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta del Presidente della Camera di Commercio o di almeno un quarto dei componenti della Consulta stessa, con l'indicazione degli argomenti da porre in discussione.
2. L'avviso di convocazione delle riunioni programmate deve riportare il giorno, il luogo e l'orario di inizio della seduta e deve essere inviato all'indirizzo indicato dai componenti la Consulta, con l'ordine del giorno, via e-mail, almeno sette giorni prima della seduta. In caso di urgenza, la Consulta può essere convocata entro tre giorni prima della seduta.
3. L'eventuale ritardato invio dell'avviso di convocazione è sanato quando il componente la Consulta interessato partecipa all'adunanza alla quale era stato invitato.
4. Nell'eventualità che una riunione della Consulta non possa essere presieduta dal Presidente per temporanea assenza o impedimento, la presidenza della riunione è assunta dal componente più anziano di età tra i presenti.

Art. 8

Segreteria della Consulta

1. Le funzioni di segretario sono assunte dal Segretario Generale della Camera di Commercio o da un dirigente da questi delegato.

Art. 9

Luogo delle sedute

1. La Consulta provinciale si riunisce di norma presso la sede camerale, e comunque nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 10

Deposito degli atti. Rilascio delle copie

1. Gli originali degli atti e la documentazione riguardante gli oggetti iscritti all'ordine del giorno sono depositati, durante le sedute, nella sala ove si tiene la riunione, a disposizione dei componenti.

2. I componenti la Consulta hanno diritto di ottenere gratuitamente copia degli atti adottati e di quelli richiamati, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto camerale e dai regolamenti.

Art. 11

Sospensione delle sedute

1. Su richiesta di uno o più componenti presenti all'adunanza, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori per un tempo determinato, comunque per un tempo non superiore a due ore.

Art. 12

Quorum costitutivo e deliberativo

1. Le riunioni della Consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di componenti presenti.

2. La Consulta esprime i pareri richiesti dagli organi camerali con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

3. Le votazioni sono a scrutinio palese, per alzata di mano, e a parità di voti prevale il voto del Presidente della Consulta.

4. Il parere è reso nel termine di 30 giorni dalla richiesta.

Art. 13

Partecipazioni ai lavori della Consulta

1. Le riunioni della Consulta non sono pubbliche.

2. Partecipano alle sedute oltre al Presidente e ai componenti della Consulta, il Presidente della Camera di Commercio o suo delegato ed il Segretario Generale della Camera di Commercio di Pisa, il personale la cui presenza è ritenuta necessaria dal Presidente per lo svolgimento della seduta medesima e le persone espressamente invitate o convocate in qualità di esperti. Tali persone possono prendere parte alle discussioni in aula ma non alle votazioni.

Art. 14

Processo verbale delle sedute

1. Il processo verbale delle sedute è l'atto che documenta la volontà espressa dalla Consulta. Esso costituisce il resoconto dell'andamento della seduta della Consulta e riporta l'oggetto delle discussioni, i nomi e il contenuto degli interventi di coloro che vi hanno partecipato e le deliberazioni assunte, con indicazione del voto espresso.
2. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante ed è sottoposto nella seduta successiva alla Consulta per l'approvazione.

Art. 15

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato sull'albo on-line del sito istituzionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, della Camera di Commercio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.